

**COMUNE DI TORGNON**  
**COMMUNE DE TORGNON**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N. 37-00 del 30/10/2000**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTINENTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE, NONCHÈ DELLE MOSTRE E FIERE.

L'anno duemila il giorno trenta del mese di ottobre alle ore diciannove e zero minuti, nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig LUCAT FILIBERTO e con l'assistenza del Segretario Comunale, Sig. GAL GIORGIO

Sono intervenuti alla seduta:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
LUCAT FILIBERTO	Sindaco	Presente
CHATRIAN ALBERT	Vice Sindaco	Presente
PERRIN LIVIO	Consigliere	Presente
GARIN MIRKO	Consigliere	Presente
GYPPAZ ALDO	Consigliere	Presente
PERRIN EMILIO	Consigliere	Presente
PERRIN JEAN-PAUL	Consigliere	Presente
BARREL RINALDO	Consigliere	Presente
NEYROZ GILBERTO	Consigliere	Presente
PERRIN IVO	Consigliere	Presente
PERRIN STEFANO	Consigliere	Presente
MERIVOT ANNIE	Consigliere	Presente
MACHET VALERIA	Consigliere	Presente
POLETTI MASSIMO	Consigliere	Assente
CHATRIAN GRATO	Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCAT FILIBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Comune di TORGNON

VALLE D'AOSTA



Commune de TORGNON

VALLEE D'AOSTE

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE  
MERCATO SETTIMANALE

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114  
LEGGE REGIONALE 02 AGOSTO 1999, N. 20

COMUNE  
TORGNON

L.R. 20/99		Indice
CAPITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Prescrizioni generali	3
CAPITOLO II	ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE	
Articolo 2	Modalità di svolgimento commercio su area pubblica	3
Articolo 3	Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati	4
Articolo 4	Posteggio e relative dimensioni	4
CAPITOLO III		
Articolo 5	Rilascio autorizzazioni amministrative	5
Articolo 6	Revoca del posteggio	6
Articolo 7	Migliorie	6
CAPITOLO IV	VIABILITA'	
Articolo 8	Area destinata alla sosta dei veicoli	6
Articolo 9	Orario di vendita	6
CAPITOLO V	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	
Articolo 10	Disciplina generale	7
Paragrafo 1	Venditori abituali	
Articolo 11	Definizione	7
Articolo 12	Criteri di priorità	7
Articolo 13	Riassegnazione dei posteggi: graduatoria	8
Paragrafo 2	Venditori occasionali	
Articolo 14	Definizione	8
Articolo 15	Assegnazione giornaliera dei posti vacanti	8
CAPITOLO VI	DISCIPLINA DELLE VENDITE	
Articolo 16	Ammissione alle zone di mercato per la vendita	9
Articolo 17	Obblighi a carico del commerciante	9
CAPITOLO VII	PRODUTTORI AGRICOLI	
Articolo 18	Disposizioni generali	9
Articolo 19	Assegnazione dei posti agli agricoltori	9
CAPITOLO VIII	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO	
Articolo 20	Casi di decadenza	10
CAPITOLO IX	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	
Articolo 21	Autorizzazioni temporanee	10
CAPITOLO X	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	
Articolo 22	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	10
CAPITOLO XI	NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA	
Articolo 23	Operazioni di pulizia	11
CAPITOLO XII	RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO	
Articolo 24	Spostamento del mercato	11
Articolo 25	Venditori occasionali	11
CAPITOLO XIII	SANZIONI	
Articolo 26	Disposizioni generali	11
CAPITOLO XIV	DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 27	Furti ed incendi	12

CAPITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
ARTICOLO 1  
PRESCRIZIONI GENERALI

Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Torgnon è disciplinato dal titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche", dalle leggi sulla sicurezza pubblica e sulla sanità e igiene, dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d'Igiene e Sanità, dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate. La vigilanza del mercato è affidata al Servizio Polizia Municipale.

CAPITOLO II  
ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE  
ARTICOLO 2

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**  
Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calibratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa si svolge un mercato a carattere estivo per [REDACTED] con cadenza settimanale.

Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le modalità seguenti:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

**A) MERCATO**

PERIODO	ESTIVO 13 SETTIMANE dal 1° Mercoledì di luglio fino al 2° Mercoledì di settembre)
GIORNO	MERCOLEDI
LUOGO	PIAZZALE SIRT
POSTI ASSEGNATI	25
SETTORE	SETTORE NON ALIMENTARE SETTORE ALIMENTARE
AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI	2

La delimitazione dell'area e l'individuazione dei singoli posteggi con relativa numerazione e misure, è individuata nella planimetria in allegato al presente regolamento.

**B) POSTEGGIO FUORI MERCATO**

Non si istituiscono spazi per tale tipologia.

**C) FIERE**

Non si istituiscono spazi per tale tipologia.

**ARTICOLO 3**

**ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI**  
E' facoltà del Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione dei mercati con relativa modifica degli articoli 2, 4 e seguenti del presente regolamento.

**ARTICOLO 4**

**POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI**

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

POSTEGGIO	SUPERFICIE			SETTORE
1	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
2	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
3	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
4	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
5	7,00	5,00	35,00	Pane, pasticceria e dolci
6	7,00	5,00	35,00	Agricoltori produttori diretti
7	7,00	5,00	35,00	Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni
8	7,00	5,00	35,00	Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni
9	10,00	5,00	50,00	Frutta e verdura
10	10,00	5,00	50,00	Frutta e verdura
11	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
12	7,00	5,00	35,00	Non alimentare

13	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
14	7,00	5,00	35,00	Prodotti alimentari tipici di provenienza valdostana
15	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
16	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
17	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
18	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
19	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
20	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
21	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
22	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
23	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
24	6,00	3,00	18,00	Agricoltori produttori diretti
25	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
POSTEGGIO	SUPERFICIE		SETTORE	
26	7,00	5,00	35,00	Non alimentare
27	3,00	5,00	15,00	Pane, pasticceria e dolci

I posteggi non sono provvisti di sistema di allaccio alla fognatura, acque ed energia elettrica.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.

### CAPITOLO III AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE ARTICOLO 5

#### RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 il rilascio delle autorizzazioni di tipo A avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei

maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto svolgere l'attività;

anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;

attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;

Regolamento commercio su area pubblica

- dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- ordine cronologico di spedizione.

#### ARTICOLO 6

#### REVOCA DEL POSTEGGIO

Per rilevanti motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere e mercati.

#### ARTICOLO 7

I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in altri dei posti che si rendessero vacanti nel mercato.

Trascorso tale periodo si procederà con le [redacted] per la formazione della graduatoria dei richiedenti l'assegnazione del posto.

#### CAPITOLO IV

#### VIABILITÀ

#### ARTICOLO 8

#### AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI

La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita dovrà avvenire entro l'area del posteggio assegnata. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assenso divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

#### ARTICOLO 9

#### ORARIO DI VENDITA

Ai sensi e per effetto dell'articolo 11 della legge regionale 02 del 1999, n. 20 per questioni di ordine pubblico si rende necessario procedere alla determinazione di orari diversi secondo il sistema di vendita in area fissa oppure su area pubblica, i quali sono stabiliti nel seguente modo:

dalle ore 8,00 alle ore 15,00

Il mercato si effettuerà regolarmente qualora il giorno di mercato coincida con ricorrenze festive, regolarmente riconosciute.

Per questioni di ordine interno dell'area del commercio su area pubblica qualora il posteggio non sia occupato entro trenta minuti dall'inizio del mercato, il posteggio si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi del successivo articolo 15 (assegnazione giornaliere dei posti vacanti). In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato per ulteriori trenta minuti previo preavviso telefonico, non

nario, all'Ufficio di Polizia Municipale. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Operatori di Polizia Municipale operanti sul mercato i quali dovranno assegnarlo ai venditori occasionali. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso.

Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni possono iniziare a partire dalle ore 7,00 e l'area occupata del posteggio deve essere completamente sgombra entro le ore 15,30.

In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni comunali o condizioni climatiche incompatibile con lo svolgimento del mercato stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità degli stessi, impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e le assenze non rientrano nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9 - comma 1° lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e ridurre la stessa dimensione dell'area e dei posteggi.

## CAPITOLO V ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ARTICOLO 10 DISCIPLINA GENERALE

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori della polizia municipale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

### PARAGRAFO 1 VENDITORI ABITUALI ARTICOLO 11 DEFINIZIONE

E' definito venditore abituale l'operatore commerciale al quale è stato assegnato un posteggio a carattere continuativo.

La concessione avrà durata decennale e sarà automaticamente rinnovata.

### ARTICOLO 12 CRITERI DI PRIORITÀ

Nel caso si rendesse necessario provvedere alla riassegnazione dei posteggi a soggetti già titolari di idonea autorizzazione amministrativa di tipologia A di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 i posteggi derivanti dalla ristrutturazione sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità presentati, anche mediante autocertificazione, dagli inte-

ressati:

- a) anzianità di presenza dell'azienda al mercato di Torgnon;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese dell'azienda (ex ditte) per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934;
- c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- d) sorteggio.

### ARTICOLO 13

#### RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: GRADUATORIA

Al fine di stilare la graduatoria, sarà nominata un'apposita commissione composta dal Segretario Comunale o suo delegato, dal Responsabile del Servizio della Polizia Municipale o da un suo delegato e da un rappresentante degli operatori su area pubblica.

La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio. E' possibile presentare osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio comunale che le accoglie o le respinge entro i successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento la graduatoria corretta sarà pubblicata per ulteriori due mercati all'albo pretorio. Successivamente a detti termini si procede all'assegnazione dei posteggi ristrutturati con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito delle relative classi. Gli interessati devono decidere entro lo stesso giorno, pena la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria.

### PARAGRAFO 2

#### VENDITORI OCCASIONALI

### ARTICOLO 14

#### DEFINIZIONE

E' definito venditore occasionale l'operatore commerciale al quale non è stato assegnato un posteggio in via continuativa.

Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi, nella zona di mercato.

### ARTICOLO 15

#### ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, di volta in volta, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento.

L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Agenti preposti.

Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che, senza giustificato motivo, sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione.

E' fatta salva la graduatoria in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPITOLO VI  
DISCIPLINA DELLE VENDITE  
ARTICOLO 16

AMMISSIONE ALLE ZONE DI MERCATO PER LA VENDITA

Sono ammessi al mercato i commercianti su area pubblica, i produttori agricoli purché in regola con le autorizzazioni e con le concessioni del posteggio.

ARTICOLO 17  
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere permanentemente esposta in modo ben visibile sul banco e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Operatori di Polizia Municipale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione, in lire e in euro.

CAPITOLO VII  
PRODUTTORI AGRICOLI  
ARTICOLO 18  
DISPOSIZIONI GENERALI

Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati e nelle fiere i produttori agricoli, a condizione che vendano esclusivamente i prodotti ottenuti dalla coltura dei loro fondi, previa domanda in carta legale inoltrata all'Ufficio comunale competente, con i dovuti allegati, per l'assegnazione del posteggio.

ARTICOLO 19  
ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI AGRICOLTORI

Le assegnazioni dei posti destinati agli agricoltori sono effettuate secondo la data di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale è inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le domande abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità, dichiarati, anche mediante autocertificazione, dagli interessati:

- a) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- b) minor numero di concessioni di posteggi;
- c) anzianità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo princi-

pale.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

## CAPITOLO VIII

### DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

#### ARTICOLO 20

##### CASI DI DECADENZA

In considerazione che è istituito un mercato a carattere stagionale per la durata di 13 settimane, la decadenza della concessione del posteggio e conseguente revoca avverrà oltre che per i motivi indicati dal decreto legislativo 114/1998 e dalla legge regionale 20/1999, qualora il posteggio non sia utilizzato per quattro giorni nell'anno solare salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Le giustificazioni per i casi di assenza previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, dovranno pervenire al Servizio di Polizia Municipale entro otto giorni dall'inizio dell'assenza.

Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.

## CAPITOLO IX

### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

#### ARTICOLO 21

##### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

## CAPITOLO X

### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

#### ARTICOLO 22

##### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è possibile sull'intero territorio comunale.

Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire

odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare in prossimità di servizi igienici e di eventuali depositi di rifiuti.

I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

Il sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari in occasioni di fiere di carattere occasionali.

CAPITOLO XI  
NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA  
ARTICOLO 23  
OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco.

Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

CAPITOLO XII  
RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO  
ARTICOLO 24  
SPOSTAMENTO DEL MERCATO

L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso, come da articolo 3 del presente regolamento, non pregiudica la riscossione dei diritti di occupazione né interrompe o modifica il corso dell'abbonamento che si intende stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni.

ARTICOLO 25  
VENDITORI OCCASIONALI

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto dai venditori occasionali sarà riscosso giornalmente dagli Operatori di Polizia Municipale mediante versamento del denaro nelle mani degli stessi.

Il mancato pagamento di cui al comma precedente darà luogo all'espulsione immediata dal mercato fatte salve le procedure per la riscossione coattiva del canone evaso e delle somme accessorie dovute in conseguenza della condotta illegittima dell'evasore.

CAPITOLO XIII

SANZIONI  
ARTICOLO 26  
DISPOSIZIONI GENERALI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPITOLO XIV  
DISPOSIZIONI FINALI  
ARTICOLO 27  
FURTI ED INCENDI

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nel mercato.

Si trasmette quanto richiesto dal  
sig. CHIGNONE in data odierna.

f'addeletto

Am



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

**COMUNE DI TORGNON**  
**COMMUNE DE TORGNON**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N. 29-2005 del 1/06/2005**

**Oggetto:** MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO ATTINENTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE, NONCHE' DELLE MOSTRE E FIERE.

Mercoledì 1 giugno 2005, alle ore 20:30 nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig **CHATRIAN Albert**, e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **GAL Giorgio**.

Sono intervenuti alla seduta:

Nominativo	Carica	Presente / Assente
CHATRIAN Albert	Sindaco	Presente
NEYROZ Gilberto	Vice Sindaco	Presente
BARREL Rinaldo	Consigliere	Presente
CHATRIAN Grato	Consigliere	Presente
CHATRIAN Liam	Consigliere	Presente
CHATRIAN Matteo	Consigliere	Presente
GYPPAZ Aldo	Consigliere	Presente
MERIVOT Annie	Consigliere	Presente
LANDI Antonietta	Consigliere	Presente
MACHET Valeria	Consigliere	Presente
PERRIN Livio	Consigliere	Presente
PERRIN Patrick	Consigliere	Presente
PERRIN Pietro	Consigliere	Presente
PERRIN Stefano	Consigliere	Presente
POLETTI Massimo	Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. **CHATRIAN Albert** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DEL C.C. N. 29 DEL 1-06-2005: MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO ATTINENTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE, NONCHE' DELLE MOSTRE E FIERE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la propria deliberazione n. 37 del 30 ottobre 2000 di pari oggetto con la quale si approvava il regolamento concernente il mercato stagionale del comune di Torgnon, sito sul piazzale di proprietà della società S.I.R.T.

SENTITO l'assessore competente signor Perrin Stefano, che relaziona sulla necessità di provvedere ad una modificazione del regolamento sopraddetto, in quanto, è necessario eliminare un posteggio per consentire il passaggio ai servizi igienici e l'entrata a gli uffici della società degli impianti, in quanto la nuova normativa in atto, prevede l'adeguamento degli spazi di sosta, ai servizi igienici.

VISTA la nuova planimetria della piazza con i nuovi posteggi indicati da cui risulta che, viene eliminato il posteggio 7 e che, la superficie del posto n. 27 aumenta per raggiungere la superficie di 35mq come tutti gli altri posti;

Ritenuto opportuno procedere alla variazione del regolamento come di seguito:

1-articolo 2: il numero dei posti assegnati ammonta a n. 26.

2-articolo 4: viene eliminato il posteggio 7  
la superficie del posto n. 27 è di mq 35

Dopo breve discussione;

VISTO il parere di legittimità ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera d) della Legge Regionale n. 46 del 19.08.1998;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

- Di procedere alla modificazione del regolamento comunale attinente l'esercizio del commercio itinerante, nonché dalle mostre e fiere come di seguito:

1-articolo 2: posti assegnati: 26

2-articolo 4: viene cancellato il posteggio 7

il posteggio 27 presenta la seguente nuova superficie: 7 per 5 totale 35.